



Regione Marche

Legge Regionale n. 29 del 5 agosto 1982

Contributi una tantum alle imprese per l' adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e/o lo smaltimento dei fanghi di risulta in attuazione dell' art. 20 della legge 10/5/1976, n. 319 e successive modificazioni

(B.U.R. Marche n. 79 del 5 agosto 1982)

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario di Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge

ARTICOLO 1

La Regione Marche, in attuazione dell' art. 20 della legge 10/5/1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, concede contributi in conto capitale una tantum ai soggetti di cui all' art. 2 della presente legge per iniziative singole o associate destinate all' adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi ai limiti e prescrizioni previsti dalla citata legge n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè allo smaltimento dei fanghi risultanti dall' adeguamento degli scarichi liquidi.

ARTICOLO 2

Beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono le imprese già in attività alla data dell' 1/1/1975 aventi scarichi di rifiuti liquidi e/o fanghi di risulta ed i soggetti indicati al secondo comma dell' art. 5 della legge 24/ 12/ 1979, n. 650.

I soggetti indicati nel comma precedente per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge



Gestione-Rifiuti.it

devono essere in possesso della prescritta autorizzazione allo scarico dei rifiuti liquidi e/o allo smaltimento dei fanghi di risulta.

ARTICOLO 3

I contributi previsti dalla presente legge sono corrisposti secondo le priorità fissate dal consiglio regionale, su proposta della giunta, con apposita deliberazione e secondo i seguenti criteri di precedenza:

- a) settori merceologici maggiormente inquinanti sotto il profilo quantitativo e qualitativo o strutturalmente impossibilitati a risolvere singolarmente i problemi dell'inquinamento;
- b) aree geografiche maggiormente inquinate;
- c) investimenti sostitutivi per modificare i cicli di produzione inquinanti;
- d) soggetti di cui al secondo comma dell' art. 5 della legge 14/12/1979, n. 650.

Con la deliberazione di cui al comma precedente il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria più rappresentative, provvede altresì all' assegnazione dei contributi sulla base dei programmi aziendali e per la quota di spese di investimento non coperte da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato, secondo i seguenti criteri:

- 1) fino al 30 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti fino a L. 100 milioni per le imprese singole;
- 2) fino al 20 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti di oltre L. 100 milioni per le imprese singole;
- 3) fino al 50 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti fino a L. 400 milioni in caso di iniziative realizzate in forma associata o da impresa agricola.

Il contributo regionale è comprensivo dell' acquisto del suolo e delle opere murarie; dell' acquisto, installazione e allacciamento dei macchinari nonché degli oneri accessori.

ARTICOLO 4

La domanda per ottenere il contributo è presentata al presidente della giunta regionale entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

La domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:

- a) autorizzazione prevista dal precedente art. 2;
- b) copia della documentazione tecnica ed economica;
- c) certificazione di collaudo dell' impianto ove risultino la regolare esecuzione delle opere, la funzionalità dell' impianto ed il suo affidamento per il raggiungimento dei limiti e prescrizioni previsti dalle leggi vigenti, redatta dal direttore dei lavori iscritto all' albo professionale.

ARTICOLO 5

La giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi direttamente al soggetto beneficiario previa presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa.

Le spese relative ad analisi che saranno predisposte per accertare l' effettiva qualità dello scarico saranno addebitate alle imprese interessate.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 6

La revoca dell' assegnazione del contributo regionale è deliberata dalla giunta regionale nei seguenti casi:

- a) revoca dell' autorizzazione prevista dall' art. 2;
- b) accertata insufficienza della documentazione e certificazione finale di spesa necessaria alla liquidazione del contributo.

ARTICOLO 7

Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 3 della presente legge sono autorizzate per l' anno 1982 le seguenti spese:

- a) per la concessione di contributi in favore di imprese agricole, L. 3.912.256.720;
- b) per la concessione di contributi in favore degli altri beneficiari, L. 4.374.000.000.

E' autorizzata, altresì , la spesa di L. 3.000.000 per eventuali oneri relativi all' istruttoria tecnica delle domande.

ARTICOLO 8

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del precedente art. 7, pari a complessive L. 8.289.256.720, si provvede mediante la somma, di pari importo, assegnata alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate, per gli anni 1980, 1981, 1982, dall' art. 5, settimo comma, della legge 24/ 12/ 1979, n. 650.

ARTICOLO 9

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 sono riportate le seguenti variazioni:

Maggiori spese

- capitolo 2122203 - " Contributi in capitale alle imprese agricole sulle spese per la realizzazione di opere relative all' adeguamento degli scarichi liquidi e allo smaltimento dei fanghi di risulta (art. 20 legge 10/ 5/ 1976, n. 319)"; capitolo di nuova istituzione - stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.912.256.720;
- capitolo 2122204 - " Contributi in capitale alle imprese industriali, artigiane e loro consorzi nonchè consorzi misti tra enti pubblici ed imprese private sulle spese per la realizzazione di opere relative all' adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e allo smaltimento dei fanghi di risulta (art. 20 legge 10/ 5/ 1976, n. 319); capitolo di nuova istituzione - stanziamento di competenza e di cassa di L. 4.374.000.000;
- capitolo 2122101 - " Competenze agli esperti estranei all' amministrazione regionale per eventuali oneri relativi all' istruttoria tecnica delle domande"; capitolo di nuova istituzione - stanziamento di competenza e di cassa L. 3.000.000.

Minore spesa

- capitolo 2122201 - " Spese e contributi per la realizzazione di opere relative alla tutela delle acque dall' inquinamento"; riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa per lire 8.289.256.720.

ARTICOLO 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.



Gestione-Rifiuti.it

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 5 agosto 1982

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

